

Tribunale Lecce, Ord., 27/03/2021

ESECUZIONE PENALE

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE

Accertamento, opposizione e contestazione

SICUREZZA PUBBLICA

Misure di prevenzione

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE
ORDINANZA EX ARTT. 678-666 C.P.P.

II Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. [REDACTED] - Presidente est.

Dott. [REDACTED] - Giudice

Dott. [REDACTED] - Esperto

Dott. [REDACTED] - Esperto

per deliberare sull'istanza di affidamento in prova o di semilibertà, formulata nell'interesse di(...) , attualmente libera ex art. 656 comma 5 c.p.p. in relazione alla pena determinata con provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Lecce del 18.8.2017, con residuo di anni 2 mesi 8 giorni 16 di reclusione;

esaminati gli atti;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il cumulo in esecuzione comprende tre sentenze, tutte in materia di stupefacenti, per fatti commessi tra il 2005 ed il 2008.

(...) è gravata da un altro precedente, ovvero da un decreto penale di condanna in materia di violazioni del Codice della strada (fatto del 2007), mentre non risultano carichi pendenti.

Nel 2014 ha eseguito in detenzione domiciliare la pena inflittale con una delle tre sentenze comprese nel cumulo.

I Carabinieri di (...), oltre ai trascorsi legati agli stupefacenti, riferiscono che la donna ha convissuto con un soggetto dal quale ha avuto un figlio, ma che, dopo la fine della relazione, vi sono state diverse reciproche denunce, culminate in un provvedimento di divieto di avvicinamento dell'ex compagno alla famiglia (...); aggiungono che la stessa si è stabilita in Germania con il figlio.

Da una prima relazione dell'UEPE emergeva che la condannata risiedeva in G. con il figlio minore, dove lavorava come cameriera in un hotel e dove il minore era inserito a livello scolastico e non solo; il ragazzo trascorrevva con il padre, in Italia, i periodi di vacanza; la prefata aveva rappresentato le difficoltà di svolgimento della m.a. in Italia, dovendo programmare il relativo rientro, sicchè l'UEPE non aveva potuto elaborare un programma di trattamento.

Alla scorsa udienza, la difesa ha prodotto traduzione 'giurata' della documentazione proveniente dalla Germania, relativa alla residenza in detto Paese della (...) e del figlio minore, alla stabilità della sua occupazione lavorativa, all'andamento scolastico del ragazzo, alla indicazione, da parte del funzionario dell'agenzia tedesca dei servizi sociali, della regolare frequenza, da parte della condannata, di incontri di sostegno per tossicodipendenti e della inopportunità del suo rientro in Italia, a fronte della positiva condizione raggiunta in Germania.

Questo Tribunale ha quindi rinviato ad oggi il procedimento, alla luce del mutamento giurisprudenziale in materia di esecuzione all'estero di m.a. ed al fine di verificare, nel contraddittorio delle parti, l'idoneità della predetta documentazione piuttosto che la necessità che la condannata si sottoponesse ad indagine dinanzi all'UEPE in Italia,

Dall'UEPE è quindi pervenuta una nuova relazione, fondata sulla documentazione in atti e sul colloquio telefonico con la condannata, che, in quanto stabilmente residente in Germania, non ha fatto rientri in Italia: da tali fonti si evince che la signora continua ad occuparsi del figlio minore, il quale frequenta la scuola dell'obbligo tedesca; che riceve un contributo per il mantenimento del minore dai Servizi sociali del luogo; che i due vivono in un appartamento condotto in locazione; che, dopo avere lavorato come cameriera in un hotel, a seguito della sospensione dell'attività per la pandemia in corso, è stata inserita all'interno del Servizio postale con mansione di smistamento della corrispondenza; che segue un programma terapeutico presso il Servizio per le tossicodipendenze tedesco. In definitiva, l'UEPE è favorevole alla concessione della misura più ampia da eseguire all'estero.

In simile prospettiva, il Collegio non ravvisa specifici elementi per non applicare a (...) la misura più ampia dell'affidamento in prova, poiché, da un lato, non emergono dati significativi di una attuale inaffidabilità della prefata, che invece sembra davvero essersi avviata su un percorso di vita regolare; dall'altro, la predetta misura appare idonea ad incentivare il suo definitivo reinserimento sociale, in particolare permettendole di continuare a lavorare e ad occuparsi del figlio, in un'ottica volta a perseguire il fine della rieducazione del reo e della prevenzione del pericolo che commetta altri reati.

A questo punto, però, si impone la valutazione della attuale sistemazione in Germania da parte della condannata, e dunque della possibilità di una esecuzione all'estero della misura in questione.

Vale la pena di ricordare che, con orientamento assolutamente consolidato, la Corte di Cassazione ha sempre escluso siffatta possibilità, sul rilievo che l'affidamento in prova non potesse svolgersi se non sul territorio nazionale, a fronte dell'imprescindibile ruolo del Servizio sociale italiano, *rectius*, dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, e della non attuabilità all'estero delle sue attività, non esercitabili dagli uffici consolari (cfr., tra le tante e tra le più recenti, Cass. n. 3026/2019, n.26831/2019, n. 13420/2020). Peraltro, tale orientamento ha trovato l'avallo pure del Giudice delle leggi, con l'ordinanza n.146/2001.

Tuttavia, la stessa Cassazione ha ritenuto di superare detta interpretazione con le sentenze n. 15091/2019, n.16942/2020 e n.20977/2020, nelle quali ha preso le mosse dalla normativa contenuta nel D.Lgs. n. 38 del 2016, che ha dato attuazione alla decisione-quadro del Consiglio europeo del 27.11.2008, volta ad estendere tra gli Stati dell'Unione il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie relative all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale.

Rinvandosi al contenuto delle tre sentenze appena citate, vale la pena di notare che la Cassazione, nella prima di esse, ha voluto valorizzare la ratio ed i criteri sottesi alla categoria degli istituti interessati, elencati nell'art.2 del predetto Decreto legislativo, per dedurne l'assimilabilità dell'affidamento in prova alla "sanzione sostitutiva" (definita in quella disposizione come "una sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni"), tenuto conto pure della compatibilità degli obblighi e prescrizioni elencati nel successivo art.4. Di conseguenza, ferma restando la necessità che si tratti di Stato che aderisce alla decisione-quadro e che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere osservati per non meno di sei mesi (art. 6), "non vi sarebbero effettivi impedimenti" all'esecuzione dell'affidamento in prova in quello Stato, poiché viene assicurato il controllo sulla puntuale osservanza delle prescrizioni imposte e sulla corretta esecuzione della misura, viene garantito il reinserimento sociale del condannato, ed anzi favorito dal mantenimento della conseguita situazione familiare, lavorativa, sociale, viene trasferita alle competenti autorità dello Stato di esecuzione la competenza a vigilare sull'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni impartite (salvo quanto previsto dall'art.8 comma 2).

Nella sentenza n.20977/2020 la Cassazione prende posizione sul dato - obiettivamente difficile da superare - letterale, ovvero sulla circostanza che la normativa in esame (il decreto legislativo italiano, non la decisione-quadro) non menziona le misure alternative alla detenzione, qual è l'affidamento in prova, ma le sanzioni sostitutive, che nell'ordinamento italiano sono altra cosa: la Corte sostiene che il D.Lgs. n. 38 del 2016, pur richiamando istituti disciplinati dall'ordinamento interno, attribuisce loro un significato più ampio: in particolare, la 'sanzione sostitutiva' non è definita mediante il richiamo alla disciplina dettata dalla L. n. 689 del 1981, ma come "sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni", e dunque in termini abbastanza generali da potere essere riferiti pure all'affidamento in prova al servizio sociale, per giunta a fronte, come già detto, della compatibilità con tale misura degli obblighi e prescrizioni elencati nell'art.4.

Quanto alla necessità, che le due richiamate sentenze del 2020 sottolineano, che il condannato si faccia parte diligente nel consentire l'espletamento dell'attività istruttoria da parte dell'UEPE, reputa questo Tribunale che nel caso di specie, a fronte del decorso di molti anni dalla definitività delle sentenze in esecuzione e del trasferimento in Germania della (...) nel 2017 (la quale nel 2014 si era sottoposta all'indagine dell'UEPE: cfr. relazione in atti), tale requisito sia integrato dalla documentazione proveniente dagli Uffici tedeschi, tradotta in forma 'giurata', e da quanto riferito dall'UEPE a seguito dei colloqui telefonici intercorsi con ristante.

In definitiva, va consentita l'esecuzione in Germania dell'affidamento in prova, esecuzione che. ai sensi degli artt. 5 e 6 del più volte citato D.Lgs. n. 38 del 2016. va rimessa al P.M., che provvederà alla trasmissione della presente ordinanza all'autorità competente di quello Stato, all'esito della scadenza del termine per l'eventuale proposizione di ricorso per cassazione.

P.Q.M.

dispone che (...) sia affidata in prova nella giurisdizione dell'Ufficio di Sorveglianza di Lecce, previa sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni.

Durante il periodo dell'affidamento in prova, la medesima si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- 1) non si allontanerà dalla Provincia in cui si trova il Comune di residenza;
- 2) manterrà contatti almeno quindicinali con i servizi sociali di quel Comune, secondo le modalità che questo stabilirà;
- 3) rincercherà nella propria abitazione entro le ore 21.00 e non potrà uscirne prima delle ore 7.00;
- 4) non potrà accompagnarsi a persone che abbiano subito condanne penali o siano sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione;
- 5) non frequenterà osterie o pubblici spacci di bevande alcoliche;
- 6) proseguirà il programma terapeutico per l'affrancamento dalla tossicodipendenza;
- 7) provvederà puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;
- 8) si dedicherà a stabile attività lavorativa e/o di volontariato;
- 9) soggiornerà nel Comune di (...)

L'efficacia della misura alternativa in esame è subordinata alla condizione che l'affidata sottoscriva il verbale contenente le prescrizioni suindicate, con impegno a rispettarle, dinanzi al Direttore dell'Ufficio dei servizi sociali del luogo di residenza.

Dichiara n.l.p. sull'istanza di semilibertà.

Dispone la comunicazione della presente ordinanza alla Procura della Repubblica di Lecce per quanto di competenza con riferimento all'ordine di esecuzione n.410/2011 SIEP, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 38 del 2016.

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata all'interessata, al difensore, al P.G..
Manda alla Cancelleria per quanto di rito.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 marzo 2021.
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2021.